

Sancita dalla Costituzione della Repubblica Italiana, da leggi, circolari, direttive, la circolazione stradale e sosta delle autocaravan

La regola è la libera circolazione, quale forma di godimento dei diritti garantiti dall'articolo 16 della Costituzione, che afferma la libertà del cittadino di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale.

La Costituzione della Repubblica Italiana demanda alla legge di stabilire i limiti generali per motivi di sanità e sicurezza ed è il Codice della Strada che organizza la circolazione della strada.

1985 28 marzo Circolare n. 983 del Ministero dei Lavori Pubblici sulla circolazione e sosta autocaravan.

1985 4 settembre Il Ministro dei Lavori Pubblici dichiara che non sono ammessi divieti nei confronti delle autocaravan.

1988 13 ottobre Circolare prot n. 520 5376 del Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio marittimo e dei porti, che ribadisce quanto contenuto nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 983/85 sulla circolazione e sosta autocaravan.

1990 11 novembre Legge Provinciale n. 33 della Provincia Autonoma di Trento che, al punto 2 e 3 dell'articolo 13, disciplina la circolazione e sosta autocaravan.

1991 14 ottobre Legge n. 336 (detta Legge Fausti) che disciplina la circolazione e sosta autocaravan.



inCamper N° 21/22 -SETTEMBRE/OTTOBRE 1991

1992 30 aprile Decreto Legislativo n. 285. Nuovo Codice della Strada che abroga la legge 336/91 inserendo l'articolato inerente l'autocaravan negli articoli 7, 54, 125, 185. Il Codice della Strada è una *fonte di rango primario*, come tale, vincolato, oltre che alla Costituzione, alle fonti di diritto internazionale e del diritto comunitario. Con gli articoli 6 e 7 il Codice della Strada concede il potere d'ordinanza per regolare situazioni particolari e concrete, ponendo a carico dei gestori della strada dei precisi vincoli perchè si tratta di limiti-eccezione, posti dalla legge per ragioni di sanità e sicurezza, o di limiti-condizione che regolano le modalità di godimento e fruizione della circolazione stradale e che, pur potendo essere previsti dalla legge ordinaria, sono attribuibili alla competenza di altre autorità, non essendovi riserva di legge.

1992 16 dicembre Decreto Presidente della Repubblica n. 495. Adozione del Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del nuovo Codice della Strada. L'autocaravan è inserita nell'articolo 378.